

Prot. VG/VD n° 51/14

Torino 11 novembre 2014

Stim. mo signor Parroco,

è intenzione dell'Ordinario Diocesano, sentito in L'Ufficio per la Disciplina Sacramenti, determinare con un decreto ufficiale le Chiese non parrocchiali in cui si possano celebrare i matrimoni nel territorio dell'Arcidiocesi di Torino.

Si ricorda, a questo proposito circa il **luogo della celebrazione del sacramento del matrimonio**, oltre a ciò che dice il Codice di Diritto Canonico (can. 1115), quanto stabilito dalla Regione Pastorale Piemontese che, nel 1997, ha dettato le seguenti norme, ancora valide, riportate nel documento della Conferenza Episcopale Piemontese: «*La celebrazione dei sacramenti – orientamenti e norme*», promulgata nella nostra Diocesi come legge particolare.

«Per salvaguardare il significato pubblico del sacramento del matrimonio e garantire meglio l'inserimento della nuova famiglia nella comunità cristiana, tenendo conto dell'attuale situazione, si precisa quanto segue:

- 1) **la sede normale della celebrazione è la chiesa parrocchiale dello sposo o della sposa oppure quella del luogo dove gli sposi andranno a risiedere dopo il matrimonio;**
- 2) **la celebrazione del matrimonio può essere consentita in altra chiesa qualora gli sposi siano inseriti abitualmente come partecipanti alla vita parrocchiale del luogo oppure nella chiesa del paese di origine per nascita o famiglia, o in quella del luogo ove risiedono i parenti più prossimi (genitori, nonni)» (n. 125).**

Al di fuori di queste ragioni il nullaosta deve essere concesso solo per gravi e fondati motivi, nullaosta che abbisogna comunque del visto dell'Ufficio per la Disciplina dei Sacramenti. Naturalmente nel caso di matrimonio in altra parrocchia bisognerà anche accertarsi che il parroco della parrocchia in questione sia disponibile ad accogliere il matrimonio per evitare ingiustificati aggravii di impegni e anche, e soprattutto, accertarsi che la chiesa in cui gli sposi vorrebbero sposarsi, se non è la chiesa parrocchiale, sia una chiesa in cui si possano celebrare matrimoni; questo ancor più nel caso di delega ad una parrocchia fuori del territorio dell'Arcidiocesi, per cui è necessario, anche attraverso l'Ufficio, verificare la normativa locale per evitare di suscitare ingiustificate aspettative.

Spesso succede infatti che gli sposi vogliano celebrare il rito in chiese non parrocchiali, santuari, o altri luoghi di culto solo per la loro bellezza o per il luogo in cui sono situati (vicino alla "location" come si dice adesso, cioè vicino a dove si fanno le foto o a dove si svolge la festa nuziale) ma senza alcun motivo di appartenenza religiosa, richieste fatte a volte con insistenza e che spesso mettono in difficoltà i pastori d'anime.

Per evitare tutte queste discussioni e contribuire a liberare i parroci da una responsabilità a volte difficile da far comprendere, viste le norme del succitato documento (nn. 125-129), si chiede ad ogni parroco dell'Arcidiocesi di inviare formalmente l'indicazione della chiesa sussidiaria (stabilita sentendo anche il consiglio pastorale parrocchiale) o santuari, cappelle e oratori presenti nel territorio parrocchiale in cui si ritenga appropriato celebrare matrimoni, tenendo sempre presente quanto detto dal n. 128 delle Norme per cui «**la celebrazione del matrimonio è comunque proibita nei luoghi non abitualmente aperti al culto, siano essi chiese, oratori o cappelle private**». Oltre alle indicazioni dei luoghi sarebbe opportuno anche

eventualmente suggerire quali persone si creda opportuno ammettere al matrimonio in quella chiesa (es. solo i parrocchiani, le persone di associazioni o gruppi legati al luogo di culto o altro).

Le indicazioni ricevute saranno vagliate dalla Curia e successivamente dall'Arcivescovo, che indicherà formalmente per decreto (n. 126 succitato documento) le chiese non parrocchiali, santuari, oratori, cappelle o altri luoghi di culto in cui si possano celebrare matrimoni, determinazione che resterà valida fino ad eventuali modifiche della stessa e quindi sgraverà i parroci, specialmente quelli che hanno nel loro territorio una molteplicità di luoghi di culto, dal dover dare rifiuti molto spesso non compresi.

Tale decreto sostituirà tutte le precedenti disposizioni diocesane finora emanate in relazione ai singoli casi. Si invita cortesemente a far giungere le indicazioni di cui sopra **entro il 31 gennaio 2015**; se non si ricevesse alcuna indicazione resterebbe inteso che in quella parrocchia i matrimoni si celebrano solo nella chiesa parrocchiale.

Si potranno inviare tramite posta cartacea all'indirizzo Ufficio per la Disciplina dei Sacramenti, Curia Metropolitana, Via Val della Torre 3 10149 Torino o tramite via e-mail all'indirizzo: sacramenti@diocesi.torino.it.

Auguri nel Signore.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "d. Roberto Gottero".

d. Roberto Gottero
Ufficio Disciplina dei Sacramenti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mons. Valter Danna".
mons. Valter Danna
Vicario Generale